PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO Codice:

DETERMINAZIONE N. 3583 IN DATA 10/10/2006

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti. Complesso IPPC del CORDAR S.p.A. Biella Servizi per l'unità locale di Cossato

Spolina, via Amendola n. 611.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì;

Impresa: CORDAR S.p.A. Biella Servizi Stabilimento di Cossato Spolina (BI).

Sede Legale: Piazza Martiri della Libertà, 13– 13900 BIELLA. Sede Operativa: Via Amendola, 611 – 13836 COSSATO (BI).

Codice Impresa: 4396

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopracitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo:
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (BREF BAT *References*), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- con le DD. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04, n. 2895 del 26/7/2005 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC nella Provincia di Biella.

Visti

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la LR. N. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione":

Visti

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dalla società CORDAR S.p.A. Biella Servizi, per il complesso IPPC ubicato in Via Amendola, 611 nel Comune di Cossato, in data 13/12/2005, ns. protocollo n. 79801 del 15/12/2005, successivamente integrato con nota pervenuta in data 11/1/2006 ns. protocollo n. 1941 dell'11/1/2006 avente per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale per impianti esistenti. IPPC", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:
 - 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
- i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 16 Marzo 2006 e del 7 Settembre 2006; fatte proprie le conclusioni ivi contenute.

Preso atto

- dei verbali delle sedute del 24 Gennaio 2006 e del 6 Settembre 2006 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della richiesta oggetto del presente provvedimento;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;
- delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 17178 del 22/3/2006 e successivamente integrate con nota n. 24420 del 4/5/2006 dal responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- delle precisazioni fornite dal richiedente in esito alla richiesta richiamata al punto precedente con nota ns. prot. n. 38806 del 17/7/2006.

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi del 7 Settembre 2006, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

- 1. L'efficacia del provvedimento autorizzativo è subordinata alla formalizzazione di un'appendice al contratto di comodato a garanzia di disponibilità degli immobili per tutta la durata dell'autorizzazione;
- 2. Contestualmente alla trasmissione mensile del resoconto sui reflui trattati la società dovrà fornire anche indicazione circa i rifiuti liquidi trattati nel medesimo periodo.
- 3. Non appena CORDAR S.p.A. Biella Servizi avrà ultimato l'attività di riordino delle particelle catastali pertinenti l'impianto dovrà inviare opportuna relazione di aggiornamento ai soggetti che hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi.

- 4. L'azienda dovrà adottare provvedimenti volti a ridurre la componente di acque bianche che non necessita di depurazione biologica afferenti all'impianto.
- 5. Deve essere predisposto un campionamento quotidiano rappresentativo raccolto in ingresso e uscita dall'impianto, nell'arco di 24 ore, tenuto conto dei tempi di ritenzione dell'impianto stesso, utilizzando autocampionatori refrigerati. Tale strumentazione deve essere messa a disposizione dell'autorità di controllo, se necessario.
- 6. Deve essere assicurato un numero di autocontrolli pari a quello previsto per la verifica del rispetto della tab. 1, in conformità a quanto previsto al punto 1.1 dell'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.i.i., sugli scarichi in entrata e in uscita dall'impianto, da eseguirsi secondo le metodiche ufficiali o comunque concordate con il Dipartimento A.R.P.A.; i risultati di tali controlli devono essere conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo e inviati mensilmente via e-mail al dipartimento A.R.P.A. di Biella.
- 7. Qualora lo scarico, singolarmente o in concorso con altri, risultasse incompatibile con il mantenimento dello stato ecologico del corpo idrico recettore il Gestore del sito IPPC dovrà mettere in atto opportune misure per la riduzione del carico inquinante delle acque di scarico.
- 8. Qualora lo scarico, singolarmente o in concorso con altri, risultasse incompatibile con il raggiungimento entro il 31-12-2008 dei parametri di cui alla Tab 1/A dell'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. il Gestore del sito IPPC dovrà mettere in atto opportune misure per la riduzione del carico inquinante delle acque di scarico;
- 9. A partire dall'anno 2007, ogni anno, entro il 31 Gennaio, l'azienda dovrà produrre alla Provincia di Biella il Piano di miglioramento per l'anno in corso.
- 10. A partire dall'anno 2007 la società CORDAR S.p.A. Biella Servizi dovrà programmare i propri interventi ed investimenti tenendo conto delle indicazioni contenute nella Direttiva Europea 91/271 (circa la riduzione di alcuni contaminanti) e recepite nella deliberazione dell'Autorità di Bacino n. 7/2004.
- 11. Le modifiche che l'azienda intenderà apportare all'attività svolta, agli impianti od ai macchinari utilizzati, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia.
- 12. L'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti e dei macchinari, provvedendo ad una compilazione con periodicità almeno mensile ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi sui principali indici di corretto funzionamento complessivo. Sul medesimo documento devono essere altresì regolarmente annotati gli interventi di manutenzione effettuati.
- 13. L'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle check list appena definite, rendendole disponibili agli organi di controllo.
- 14. L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.

Rilevato che

- ai fini dell'esercizio della propria attività la società CORDAR S.p.A. Biella Servizi è titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

- QUADRO RIASSUNTIVO

Estremi atto amministrativo	Fnte competente		Data scadenza	Oggetto	
D.D. n. 2949	PROVINCIA	09/07/03	28/02/2007	Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane	
D.D. n. 2322	PROVINCIA	03/06/03	17/07/2008	Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti	

				liquidi non pericolosi – Art. 28 D. Lgs. 22/97
DGR 44-12644	REGIONE	07/10/96		DPR 24/05/88 n. 203 artt. 6,15, 7 e 8 – autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da trasferire. Scheda n. 334/5
	PROVINCIA			Istanza di concessione preferenziale acque sotterranee (pozzi); Autorizzazione Provvisoria BURP n. 13 del 1/4/2004
D.D. n.5292	PROVINCIA	9/12/04	9/12/05	Prima integrazione autorizzazione allo scarico per il solo parametro Escherichia Coli
D.D. n. 4672	PROVINCIA	7/12/05	9/12/06	Seconda integrazione autorizzazione allo scarico per il solo parametro Escherichia Coli
Prat. n. 20549	Vigili del Fuoco	==	==	Certificato prevenzione incendi
Codice Utente 406	CORDAR	23/05/90		Fornitura acqua potabile
Codice Utente 82	CORDAR	19/03/98		Fornitura acqua potabile
Codice Utente 408	CORDAR	05/02/99		Fornitura acqua potabile

Considerato che

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa in data 27/1/2006;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello IPPC della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni, nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/06.

Valutato che

- il sito in cui opera l'Impresa CORDAR S.p.A. Biella Servizi ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in area destinata ad aree per impianti urbani;
- dall'esame della scheda D allegata alla domanda di autorizzazione si evince che la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda è stata giudicata dal Comitato Tecnico Ambientale per i Problemi Ambientali conforme alle migliori tecnologie disponibili oggi presenti in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera.

Rilevato che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al <u>decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334</u>, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;

- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;
- l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Dato atto che la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 59/05;
- l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 59/05.
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussione sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento.
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Dato atto che i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che l'approvazione del Progetto ha visto l'assenso di tutte le Amministrazioni convocate, espresso direttamente dai presenti nel corso della seduta conclusiva del 07/09/06 ed acquisito per gli assenti ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L-241/90.

Dato atto che la procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 il complesso IPPC CORDAR S.p.A. Biella Servizi di Cossato Spolina (BI) per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno; con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152.

Visto il DPR 203/88.

Visto il D.M. 44/04.

Visto il D. Lgs 5-02-1997 n. 22 e ss. mm. ii.

Visto il D.M. 5/02/1998.

Visto il D.Lgs. 152/99 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Visto il DPGR 1/R del 20 febbraio 2006;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

- DETERMINA -

- 1 di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, all'Impresa CORDAR S.p.A. Biella Servizi con sede legale a Biella, Piazza Martiri della Libertà, 13 per la sede operativa in località Spolina, Via Amendola, n. 611 13836 COSSATO (BI), per l'esercizio dell'impianto industriale destinato all'attività IPPC 5.3.: Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
- 2 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - autorizzazione all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06;
 - autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D. Lgs. 152/06;
 - autorizzazione scarico acque reflue industriali in acque superficiali;
 - approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.
- 3 Di stabilire che l'efficacia del presente atto è subordinata al rispetto della prescrizione contenuta nell'allegato C, punto 1.
- 4 Di stabilire che gli elaborati progettuali non grafici prodotti dal richiedente, i chiarimenti richiesti in occasione della 1[^] seduta della Conferenza dei servizi e le successive integrazioni fornite dal medesimo, fatti salvi gli allegati grafici disponibili presso l'Ufficio Deposito Progetti IPPC, vengono riprodotti rispettivamente negli allegati A1, A2 ed A3, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC ai sensi della D.G.R. 25/10/2004 n. 25 13731, relativi all'attività autorizzata, sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 6 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 7 Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

- 9 Di approvare, ai sensi del DPGR 1/R del 20-02-2006, il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche così come risulta degli elaborati presentati, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**;
- 10 Di stabilire che gli impianti, autorizzati ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **F**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 11 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 12 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
- 13 Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al versamento delle spese di istruttoria e dei controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05, qualora applicabili al caso in esame.
- 14 Di dare atto che i controlli richiamati all'art. 11 comma 3 del Lgs. 59/95 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità: 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, per gli scarichi: 1volta/mese 1 controllo analitico per la verifica del rispetto della tab. 1 dell'allegato 5 parte terza del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii e 1volta/mese 1 controllo analitico per la verifica del rispetto della tab. 1 e della tab. 3 dell'allegato 5 parte terza del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- 15 Di dare atto che valutati i possibili stati critici di avvio ed arresto delle singole macchine e dei singoli impianti specifici componenti l'impianto, si ritiene che le condizioni ci cui all'art. 7 comma 7, del D. Lgs. 59/05 non assumano significatività per l'impianto in oggetto.
- 16 Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in conformità a quanto indicato dall'art. 3 comma 1 lett. f del D. Lgs. 59/05.
- 17 le prescrizioni assegnate in precedenti provvedimenti, qualora non in contrasto con quanto indicato nell'ambito dell'A.I.A. sono da ritenersi confermate.
- 18 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.
- 19 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- 20 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Cossato (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, all'Ufficio deposito Progetti IPPC ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì	
	IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA (Dott. Giorgio Saracco)
Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni cons Biella, lì	secutivi dal al
II Funzionario Responsabile	II Segretario Generale

.....

.....

CORDAR S.p.A. Biella Servizi - Via Amendola, 611 - 13836 COSSATO (BI) Allegato A1 - Elaborati progettuali non grafici

PROGETTO PRESENTATO DAL CORDAR Sp.A. Biella Servizi

CORDAR S.p.A. Biella Servizi – Via Amendola, 611 – 13836 COSSATO (BI) Allegato A2 – Richiesta di chiarimenti
RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1º SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

CORDAR S.p.A. Biella Servizi – Via Amendola, 611 – 13836 COSSATO (BI) Allegato A3 - Elaborati progettuali non grafici - Integrazioni

INTEGRAZIONI FORNITE DAL CORDAR Sp.A. Biella Servizi

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)
Denominazione Società Madre CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Codice Azienda 4396 (codice pratica Folium)
Codice fiscale 01866890021
Partita IVA n. 01866890021
Sede legale:
Provincia: <i>Biella</i>
CAP 13900
Comune: Biella
Località:
Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà n. 13.
Tel e fax: 015 3580011 - 015 3580012
E-mail segreteriacordar@cordarbiella.it
Denominazione unità locale operativa: Impianto di depurazione Cossato Spolina
Codice Provinciale
Provincia: Biella
CAP 13836
Comune: Cossato
Località:
Indirizzo: Via Amendola n. 611.
Tel e fax: 015 983025
E-mail
Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) Nord 5.044.013 Est 435.907.
Classificazione acustica del territorio del complesso: Classe VI.
Attività economica principale:
ISTAT 1991: 90010
Attività IPPC: 5.3.
Codice NOSE-P: 109-07
Codice NACE: 90
Codice SNAP 091001 - 091002

Autorizzazioni ambientali concesse:

- autorizzazione all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06;
- autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D. Lgs. 152/06;
- autorizzazione scarico acque reflue industriali in acque superficiali;
- approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

Certificazioni ambientali presenti: nessuno

Numero di addetti: 13

(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)

PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

- 1. L'efficacia del provvedimento autorizzativo è subordinata alla formalizzazione di un'appendice al contratto di comodato a garanzia di disponibilità degli immobili per tutta la durata dell'autorizzazione:
- 2. Contestualmente alla trasmissione mensile del resoconto sui reflui trattati la società dovrà fornire anche indicazione circa i rifiuti liquidi trattati nel medesimo periodo.
- 3. Non appena CORDAR S.p.A. Biella Servizi avrà ultimato l'attività di riordino delle particelle catastali pertinenti l'impianto dovrà inviare opportuna relazione di aggiornamento ai soggetti che hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi.
- 4. L'azienda dovrà adottare provvedimenti volti a ridurre la componente di acque bianche che non necessita di depurazione biologica afferenti all'impianto.
- 5. Deve essere predisposto un campionamento quotidiano rappresentativo raccolto in ingresso e uscita dall'impianto, nell'arco di 24 ore, tenuto conto dei tempi di ritenzione dell'impianto stesso, utilizzando autocampionatori refrigerati. Tale strumentazione deve essere messa a disposizione dell'autorità di controllo, se necessario.
- 6. Deve essere assicurato un numero di autocontrolli pari a quello previsto per la verifica del rispetto della tab. 1, in conformità a quanto previsto al punto 1.1 dell'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.i.i., sugli scarichi in entrata e in uscita dall'impianto, da eseguirsi secondo le metodiche ufficiali o comunque concordate con il Dipartimento A.R.P.A.; i risultati di tali controlli devono essere conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo e inviati mensilmente via e-mail al dipartimento A.R.P.A. di Biella.
- 7. Qualora lo scarico, singolarmente o in concorso con altri, risultasse incompatibile con il mantenimento dello stato ecologico del corpo idrico recettore il Gestore del sito IPPC dovrà mettere in atto opportune misure per la riduzione del carico inquinante delle acque di scarico.
- 8. Qualora lo scarico, singolarmente o in concorso con altri, risultasse incompatibile con il raggiungimento entro il 31-12-2008 dei parametri di cui alla Tab 1/A dell'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. il Gestore del sito IPPC dovrà mettere in atto opportune misure per la riduzione del carico inquinante delle acque di scarico;
- 9. A partire dall'anno 2007, ogni anno, entro il 31 Gennaio, l'azienda dovrà produrre alla Provincia di Biella il Piano di miglioramento per l'anno in corso.
- 10. A partire dall'anno 2007 la società CORDAR S.p.A. Biella Servizi dovrà programmare i propri interventi ed investimenti tenendo conto delle indicazioni contenute nella Direttiva Europea 91/271 (circa la riduzione di alcuni contaminanti) e recepite nella deliberazione dell'Autorità di Bacino n. 7/2004.
- 11. Le modifiche che l'azienda intenderà apportare all'attività svolta, agli impianti od ai macchinari utilizzati, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia.
- 12. L'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti e dei macchinari, provvedendo ad una compilazione con periodicità almeno mensile ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi sui principali indici di corretto funzionamento complessivo. Sul medesimo documento devono essere altresì regolarmente annotati gli interventi di manutenzione effettuati.
- 13. L'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle check list appena definite, rendendole disponibili agli organi di controllo.
- 14. L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

- 1. .Per la torcia di emergenza (punto di emissione n. 28) del digestore, non sono fissati limiti di emissione in considerazione delle oggettive difficoltà di ottenimento di dati analitici attendibili. Per lo stesso motivo l'Impresa è esentata dall'esecuzione, su tali punti di emissione, da autocontrolli analitici periodici
- 2. La centrale termica alimentata a biogas, afferente al punto di emissione 31 A, essendo di potenzialità pari a 1,029 MW può essere ritenuta un impianto le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico; pertanto l'Impresa è esentata dall'esecuzione, su tali punti di emissione, da autocontrolli analitici periodici.

.

			Altezza	Diametro				Inquinanti				
n° camino	Provenienza	Freq. nelle 24 ore	punto di emissione dal suolo [m]	[m] o lati sezione [mxm]	Temp [℃]	Tipologia impianto di abbattimento	Portata complessi va [m³/h]	Tipo di sostanza inquinante	limiti flusso di massa [kg/h]	[mg/mc a 0℃ e 0,101 MPa]	Ore di funz.to	
31 A	Digestione anaerobica -Centrale termica	Disc.	11	0.45	200	nessuno	1000	impianto le scarsamen dell'inquina l'Impresa è tali punti di analitici pe	te rilevanti mento atm esentata emissione	agli effetti nosferico; ¡ dall'esecuz	pertanto zione, su	
28	Digestione anaerobica - torcia	Disc.	7	0.08	850	nessuno	-	non sono fi consideraz di ottenime Per lo stesi esentata di emissione, periodici	ione delle nto di dati so motivo l all'esecuzio	oggettive og analitici at l'Impresa è one, su tal	difficoltà tendibili. è i punti di	

SCARICHI IDRICI

I ACQUE REFLUE URBANE

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita , ai sensi dell'art. 74 lettera i) del D.Lgs. 152/2006, la qualifica di **acque reflue urbane**;

CORPO IDRICO RECETTORE

Lo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di trattamento sito in Comune di COSSATO, Regione Spolina, e è autorizzato nel Torrente Cervo;

PRESCRIZIONI

- [limiti] deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. per scarichi in acque superficiali, della Tabella 1 dello stesso allegato; Dovrà inoltre essere garantito il rispetto della Tabella 2 nei tempi e nei modi prescritti dal P.T.A. in via di approvazione;
- [limiti] per quanto riguarda il parametro Escherichia Coli dovrà essere rispettato il valore limite 5.000 UFC/100 come previsto dalla nota 4 del punto 50 della Tabella 3 dell'allegato alla parte Terza del D.Lgs. 152/06; Tale valore è derogato a 20.000 UFC/100 fino al 22-12-2006;
- 3. tutte le vasche devono essere munite di misuratori di livello antitraboccamento, ove necessario;
- 4. E' preclusa al Gestore del sito IPPC ogni possibilità di scarico di reflui non depurati, fatto salvo l'utilizzo del by-pass per motivi tecnici, a condizione di informare tempestivamente la Provincia di Biella e l'A.R.P.A. E' comunque vietato, in ogni altro caso, scaricare reflui che non abbiano subito neppure un parziale trattamento di depurazione per motivi non tecnici. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati non riconducibili ai casi sopra citati devono essere eliminate;
- 5. il refluo derivante dal processo di sedimentazione e trattamento dei fanghi deve essere reimmesso nel ciclo di depurazione;
- 6. i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia:
- 7. le parte meccaniche ed elettriche critiche dell'impianto quali pompe di sollevamento, ossigenatori, pompe di ricircolo fanghi, etc, devono essere munite di sistemi di allarme acustici e visivi rilevabili in sito costantemente presidiato, dotati di gruppo elettrogeno in grado di assicurarne il funzionamento anche in condizioni di assenza di energia elettrica, per segnalare tempestivamente eventuali anomalie o guasti e per garantire almeno le operazioni di sollevamento del refluo e il pretrattamento;

- 8. deve essere mantenuto costantemente agibile il pozzetto di ispezione e campionamento a monte dell'immissione in acque superficiali ;
- 9. [riprende la prescrizione 5-allegato C] Quale controllo dell'efficienza globale dell'impianto, deve essere predisposto un campionamento quotidiano di parametri rappresentativi in ingresso e uscita dall'impianto, nell'arco di 24 ore, tenuto conto dei tempi di ritenzione dell'impianto stesso, utilizzando autocampionatori refrigerati. Tale strumentazione deve essere messa a disposizione dell'autorità di controllo, se necessario:
- 10. l'autorità di controllo può, senza preavviso, accedere alla strumentazione di cui sopra e procedere alla raccolta del campione sia del liquame in ingresso che del refluo in uscita, tutti i giorni entro le ore 9 del mattino, orario entro il quale il CORDAR deve garantire la conservazione del campione;
- 11. [ripete la prescrizione 6-allegato C] deve essere assicurato un numero di autocontrolli pari a quello previsto per la verifica del rispetto della tab. 1, in conformità a quanto previsto al punto 1.1 dell'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm., sugli scarichi in entrata e in uscita dall'impianto, da eseguirsi secondo le metodiche ufficiali o comunque concordate con il Dipartimento A.R.P.A.; i risultati di tali controlli devono essere conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo e inviati mensilmente via e-mail al dipartimento A.R.P.A. di Biella;
- 12. entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere inoltre inviato all' A.R.P.A. e alla Provincia di Biella il calendario annuale dei campionamenti eseguiti come autocontrollo, comunicandone tempestivamente via fax eventuali modifiche;
- 13. deve essere data tempestiva comunicazione all'A.R.P.A. e alla Provincia di Biella di ogni manutenzione programmata e non, o di guasti, malfunzionamenti o eventi che possano in qualche modo influire sulla funzionalità dell'impianto stesso;
- 14. il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi molestia;
- 15. [ripete la prescrizione 7-allegato C] qualora lo scarico, singolarmente o in concorso con altri, risultasse incompatibile con il mantenimento dello stato ambientale e/o dello stato ecologico del corpo idrico recettore il Gestore del sito IPPC dovrà mettere in atto opportune misure per la riduzione del carico inquinante delle acque di scarico.
- 16. [riprende la prescrizione 8-allegato C] ai sensi art. 78 Dlgs 152/06 qualora lo scarico, singolarmente o in concorso con altri, risultasse incompatibile con il raggiungimento entro il 31-12-2008 dei parametri di cui alla Tab 1/A dell'allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. il Gestore del sito IPPC dovrà mettere in atto opportune misure per la riduzione del carico inquinante delle acque di scarico.

prescrizioni ai sensi DM 367/03

- 17. Non devono essere superati comunque i limiti della tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.;
- 18. Deve essere mantenuto in efficienza II misuratore/i di portata ed il sistema di campionamento in automatico descritto nell'All. U al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici sullo scarico.
- 19. Devono essere effettuati autocontrolli, effettuando analisi sugli scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque reflue in entrata almeno ogni 15 giorni. I risultati di tali analisi devono essere messe a disposizione della autorità preposta al controllo e trasmessi mensilmente in forma scritta ed informatizzata.

II PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

E' approvato il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche presentato in quanto sostanzialmente rispondente ai requisiti previsti dal DPGR 1/R 2006 subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione:

20. Deve essere fornita entro 60 giorni dall'emanazione dell'A.I.A. una relazione tecnica che verifichi l'effettiva modalità di recapito delle acque meteoriche.

DATI ANAGRAFICI							
Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione CORDAR S.p.A. Biella Servizi							
Partita IVA n. 01866890021	Codice fiscale n. 01866890021						
Ragione sociale del soggetto gestore: CORD	AR S.p.A. Biella Servizi						
Partita IVA n. 01866890021 0	Codice fiscale n. 01866890021						
Responsabile Tecnico Ing. Stefano Galli							
Sede legale:							
Provincia: Biella							
Comune: Biella	Codice istat 096 - 004						
Località: ==							
Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà n.	13						
Sede operativa:							
Identificativo impianto: ==							
Provincia: Biella							
Comune: Cossato	Codice istat 096 - 020						
Località: Spolina							
Indirizzo: via Amendola n. 611							
Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1							
se informatizzato/georeferito in Coord	linate UTM. (Poligono) Nord 5.044.013						
Est 435.907.							
	Particelle catastali: Cossato - Foglio 34, particelle 467, 458, 469, 470, 471, 472,						
	496, 497, 498, 499, 500, 501, 523, 524, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 533,						
	534, 535, 536, 555, 605, 606, 608, 700, 706, 723, 741, 743, 744, 745, 747, 748,						
749, 852, 920, 924. (Elenco suscettibile di	variazioni: Cfr. All. C. prescrizione n. 3)						

DATI TECNICO-AMMINISTRATIVI								
Tipo provvedimento: Determinazione Dirigenziale								
Tipo autor	Tipo autorizzazione: Rinnovo							
Numero a	utorizzazione	e: <mark></mark>						
Data auto	rizzazione: <mark></mark>		<mark></mark>					
Ope	razione di s	ma	altimento	D15 D9	, D8	, ,	Descrizione	Deposito preliminare di rifiuti destinati al trattamento fisico chimico e biologico.
Con	to proprio		Conto	terzi	Χ			
Tipologia	rifiuti amm	ess	si all'impian	t o: Ri	fiuti	urba	ani; Rifiuti spe	ciali.
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio 02 01 02 scarti di tessuti animali 02 01 03 scarti di tessuti vegetali 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese lettiere usate), effluenti, raccolto separatamente e trattati fuori sito								
02 01 07 rifiuti della silvicoltura								

di 2

u. 2	
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02	0 1 00 1
02 02 03	
	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	rifiuti non specificati altrimenti
	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02	
02 03 03	·
	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 04 01 02 04 02	1 1 00
02 04 03	·
	rifiuti non specificati altrimenti
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 06 01	· ·
02 06 02	
02 06 03	0 1
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	
02 07 04	· ·
	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09	
03 03 11	•
	alla voce 03 03 10
03 03 99	
	·
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non
04.04.00	contenenti cromo
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
1	

di 2

	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 17	10 1
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli da cui alla voce 04 02 19
04 02 99	
07 02 33	muti non specificati altimenti
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla
	voce 08 04 15
08 04 14	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla
	voce 08 04 13
16 10 02	coluzioni cogueco di coorte diverse de guello di qui elle vece 16 10 01
	soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
10 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 05
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 99	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
19 07 03	·
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi
	da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	5 1
	quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non enecificati altrimenti
	rifiuti non specificati altrimenti fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 02	
15 05 99	man (ngaidi) non opcomodi ditimenti
20 03 03	residui della pulizia stradale
	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature
1	

Scadenza autorizzazione				5 anni dall'emanazione del presente provvedimento		
Provenienza	varie					
Bacino di Territorio italiano con pre utenza: Vercelli.			evalenza della Provincia di Biella e di quella di			
Quantità autorizzata (rifiuti non pericolosi):		180.000	t/anno		180.000 m ³ / anno	
Massimo quantitativo o non pericolos oggetto di stoccaggio (r in riserva / de preliminare):	si nessa	1.180 t.	Ovvero 1.180 m ³	3		

Pagina 7

Destinazione dei rifiuti ottenuti secondo le indicazioni progettuali previste dal proponente negli elaborati presentati: ASRAB S.p.A., Cavaglià (BI); Cavaglià s.p.a., Cavaglià (BI); Azzurra S.r.I., Casale Monferrato (AL); Fertilvita S.r.I., Corteolona (PV); Azienda Agricola Roffino Dott. Paolo, Albiano d'Ivrea (TO).

(Viene fatta salva la possibilità di individuare nuovi destinatari dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni assegnate)